

Ravenna, 31 Luglio 2006

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 20 MAGGIO 2004 PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI INDUSTRIALI (ANCE) DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Tra

Il Gruppo Edili ed Immobiliari di Confindustria Ravenna, rappresentato dall'Ing. Pietro Zavaglia, assistito da Confindustria Ravenna nella persona di Roberta Monagheddu

E

FILLEA Cgil della Provincia di Ravenna, rappresentata da Primo Gatta, Antonio di Leo, Paolo Paolini, Luigi Mezzetti, Antonio Mantovani e Franco Galeotti;

FILCA – Cisl, rappresentata da Maurizio Bisignani e Pasquale Loria;

FENEAL – Uil, rappresentata da Domenico Giovanni Giordano.

La delegazione di lavoratori: Linari Gianfranco, Dieng Papa, Cosma Damiano.

Ad integrazione del Contratto Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini del 20 Maggio 2004 – parte operai (salvo ove diversamente specificato), applicato ai lavoratori occupati in imprese industriali edili operanti nella Provincia di Ravenna, si conviene quanto segue:

PARTE NORMATIVA

Qualità del settore e regolarità delle imprese

Ai fini della regolarità in materia d'appalti e subappalti, della lotta al lavoro nero, della sicurezza e della prevenzione agli infortuni, anche alla luce delle recenti normative in materia di responsabilità solidale del committente, con decorrenza 1 Gennaio 2007, le parti concordano di istituire la tessera di riconoscimento rilasciata dalle imprese e vidimata dalla Cassa Edile. Le aziende hanno l'obbligo di fornire ai propri dipendenti tale tessera individuale di riconoscimento, con fotografia, dati anagrafici, numero di matricola INPS, INAIL, codice iscrizione alla Cassa Edile di appartenenza e nome dell'impresa di appartenenza. La Cassa Edile avrà già provveduto alla vidimazione visibile del documento

La tessera dovrà essere puntualmente esposta e resa visibile dal lavoratore. L'omessa esibizione così come l'omessa consegna da parte dell'impresa costituirà violazione degli obblighi contrattuali. Qualora la tessera andasse smarrita o distrutta, l'operaio dovrà darne immediata comunicazione al datore di lavoro, per ottenerne il duplicato.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, l'operaio sarà tenuto a consegnare la tessera alla Cassa Edile tramite il datore di lavoro.

Banca dati CPT

Le parti si impegnano a favorire la definizione di un protocollo d'intesa tra le Organizzazioni Sindacali, l'Amministrazione Provinciale, le Amministrazioni Locali e l'Asl, riportante i modi di trasmissione dei dati riguardanti le aperture dei cantieri, i SAL e le denunce in merito alla sicurezza sul luogo di lavoro, ai fini della costituzione della Banca Dati CPT.

Appalti – Concertazione preventiva

Le parti firmatarie del presente accordo convengono che per i cantieri d'opere pubbliche e private ed anche in concessione riguardanti lavori d'importo di valore complessivo pari o superiore ad €2 milioni, si attiverà la concertazione preventiva tra le OO.SS. e le imprese per la definizione di un

accordo avente per oggetto le seguenti problematiche: sicurezza, controllo degli orari di lavoro, condizioni ed ambiente di lavoro, modalità d'alloggiamento degli operai dell'impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e formazione erogata dalla Scuola Edile, eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell'opera.

L'accordo quadro di cui al presente articolo potrà intervenire anche in attuazione degli accordi ex Art. 113 del CCNL 20 maggio 2004 relativo alla concertazione delle grandi opere.

Resta inteso che , per le opere già aggiudicate ed avviate alla data di entrata in vigore della presente intesa, le OO.SS. potranno avviare forme di concertazione sulle tematiche sopra descritte.

Lavoratori immigrati

Si concorda che la Cassa Edile di Ravenna provvederà alla stampa dei contratti integrativi provinciali edili e dei materiali sulle prestazioni della Cassa Edile e della Scuola Edile, sia in lingua straniera, limitatamente alla lingua araba, rumena, albanese, francese ed inglese, che italiana.

Esclusivamente per il periodo del Ramadan, ai lavoratori musulmani sarà riconosciuta l'indennità sostitutiva del pranzo. Le RSU e le OO.SS. comunicheranno all'impresa il periodo suddetto.

Ai lavoratori extracomunitari che ne facciano richiesta e compatibilmente con le esigenze organizzative e produttive, l'impresa concederà un'aspettativa non retribuita per un massimo di 30 giorni consecutivi di calendario, eventualmente da agganciarsi alle ferie e permessi retribuiti, per il rientro al Paese d'origine.

Condizioni di lavoro: sicurezza e salubrità

In riferimento alle lavorazioni in cantieri stradali, negli impianti chimici ed alle lavorazioni di smaltimento e trattamento dei rifiuti, le Organizzazioni Sindacali potranno richiedere alle imprese incontri periodici per la verifica del rispetto delle normative di legge, anche in materia di sicurezza e salubrità del luogo di lavoro.

Formazione professionale

Si concorda che le ore di formazione presso la Scuola Edile saranno utili ai fini della maturazione delle prestazioni in Cassa Edile.

Classificazione dei lavoratori

A modifica dell'art. 5, comma 1, n. 1, del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale 13.01.2003, le parti concordano che i lavoratori assunti al 1° livello avranno diritto al passaggio al 2° livello trascorsi n. 22 mesi di lavoro effettivo presso la medesima azienda. Saranno utili, ai fini del raggiungimento del suddetto periodo di n. 22 mesi, anche i rapporti di lavoro a tempo determinato.

PARTE ECONOMICA

Indennità di funzione

L'indennità di coordinamento prevista per i lavoratori di cui all'art. 5, comma 1, punto 4), lettere a) e b) del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale 13.01.2003 sarà di € 105,00, frazionabili ad ora.

Indennità lavori disagiati

Ad integrazione dell'art. 21 del Ccnl Edilizia Industria del 20 Maggio 2004, si prevedono le seguenti maggiorazioni, da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui all'art. 25, punto 3) del citato Ccnl:

- lavoratori addetti agli impianti chimici 17%
- lavoratori a contatto con rifiuti 13%
- lavoratori addetti alla bitumazione dei manti stradali 15%

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concordate in sede aziendale.

Indennità lavoro notturno e per turni

Ad integrazione dell'art. 20 del Ccnl Edilizia Industria 20 Maggio 2004, le percentuali di maggiorazione per il lavoro notturno, straordinario notturno, festivo notturno e festivo notturno straordinario vengono così determinate:

- 30% per il lavoro notturno non compreso in turni avvicendati
- 45% per il lavoro notturno straordinario
- 55% per il lavoro festivo notturno
- 75% per il lavoro festivo notturno straordinario

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore concordate in sede aziendale.

Trasporto casa lavoro

A modifica dell'art. 21 del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale 13.01.2003, si concorda che il rimborso spese per il trasporto casa lavoro sarà pari ad €0,18 per ogni km, come dettagliato nel richiamato articolo.

Indennità guida pulmini

Ai lavoratori adibiti, su indicazione dell'Azienda, alla guida d'autoveicoli per il trasporto in cantiere dei colleghi di lavoro, saranno corrisposte le seguenti indennità:

- da 0 a 30 Km di percorrenza €1,54
- da 31 a 50 Km di percorrenza €3,07
- oltre i 50 Km di percorrenza €3,84

Mensa

Si conferma la struttura dell'art. 19 del Collettivo Integrativo Provinciale 13.01.2003, con l'adeguamento della percentuale a carico dell'impresa pari al 90% del costo specificato al punto b) del succitato contratto collettivo..

Per il punto c), nel caso in cui nei pressi del cantiere non vi siano mense o ristoranti convenzionabili ovvero nel caso in cui il costo del pasto a carico dell'azienda superi il massimale di €9,00, sarà definita a livello di cantiere – previo accordo tra le parti – un'indennità sostitutiva di mensa per un valore non superiore a €7,60, salvo che l'impresa non voglia in ogni caso coprire la quota del 90% nonostante il superamento del massimale.

Sanità integrativa e mutualizzazione Prevedi

Le parti si impegnano, entro il 31.12.2006, a discutere proposte relative alla sanità integrativa a favore degli impiegati e quadri delle imprese edili ed alla mutualizzazione del Prevedi, compatibilmente con accordi nazionali e/o regionali d'indirizzo che potrebbero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.

Elemento economico territoriale

Il nuovo elemento economico territoriale (di seguito indicato come e.e.t.), di cui all'art. 38, del Ccnl 20 Maggio 2004, ulteriormente definito dall'accordo del 23 Marzo 2006, è stabilito per operai ed impiegati nella misura espressa in euro di cui alle tabelle allegate al presente articolo, con riferimento ai minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° Marzo 2006.

Misura dell'elemento economico territoriale dallo 01/07/2006		
	Importo mensile 3% P.B. + 50% E.E.T. al 30/06/2006	Importo orario
	01/07/2006	
7° livello	35,91+69,80=105,71	
6° livello	32,32+62,82= 95,14	
5° livello	26,93+52,35= 79,28	
4° livello	25,14+48,86= 74,00	0,42
3° livello	23,34+45,37= 68,71	0,39
2° livello	21,01+40,84= 61,85	0,35
1° livello	17,95+34,90= 52,85	0,30

Misura dell'elemento economico territoriale dallo 01/09/2007		
	Importo mensile 7% P.B.	Importo orario
	01/09/2007	
7° livello	83,79	
6° livello	75,41	
5° livello	62,84	
4° livello	58,66	0,33
3° livello	54,46	0,31
2° livello	49,02	0,28
1° livello	41,89	0,24

L'E.E.T. in vigore al 30/6/2006, in applicazione dell'accordo del 23/03/06, verrà conglobato nell'indennità territoriale o nel premio di produzione nella misura del 50% dallo 01.07.2006 e dell'ulteriore 50% dallo 01.09.2007 come da tabella allegata.

Indennità territoriale di settore e Premio di produzione

Misura indennità territoriale o Premio di Produzione dallo 01/07/2006			
	Importo mensile	Importo orario	Parametri
	01/07/2006		
7° livello	€ 262,66		200
6° livello	€ 242,10		180
5° livello	€ 199,98		150
4° livello	€ 185,60	1,06	140
3° livello	€ 172,79	0,99	130
2° livello	€ 156,44	0,89	117
1° livello	€ 135,94	0,78	100

Misura indennità territoriale o Premio di Produzione dallo 01/09/2007			
	Importo mensile	Importo orario	Parametri
	01/09/2007		
7° livello	€ 332,46		200
6° livello	€ 304,90		180
5° livello	€ 252,33		150
4° livello	€ 234,46	1,34	140
3° livello	€ 218,16	1,25	130
2° livello	€ 197,27	1,13	117
1° livello	€ 170,84	0,98	100

Norma premiale

Le parti concordano d'istituire una norma premiale che faccia riferimento a specifici parametri, di seguito dettagliati:

- Regolarità contributiva nel rispetto delle norme statutarie della Cassa Edile
- Regolare comunicazione degli appalti e subappalti come da art. 2 del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale 13.01.2003.
- Tesserino di riconoscimento come da presente intesa.

I parametri sopra citati trovano verifica annuale come già previsto dall'art. 16 del Contratto Collettivo Integrativo Provinciale 13.01.2003. Il mancato rispetto di uno degli adempimenti relativi ai parametri definiti fa decadere dalla possibilità di usufruire dello sgravio per l'intero anno d'esercizio.

La norma premiale decorrerà dallo 01/10/2006 e la quota di sgravio che potrà essere concessa è pari allo 0,75 %, da applicarsi sull'Anzianità Professionale Edile.

Allo scopo, le parti concordano di incontrarsi entro il 10 Dicembre d'ogni anno per stabilire la misura dello sgravio riguardante l'anno successivo.

Sempre con riguardo al contributo per l'Anzianità Professionale Edile, alle imprese che avranno usufruito dei corsi del settore organizzati dalla Scuola Edile per la formazione dei propri dipendenti

sarà concesso uno sgravio contributivo pari allo 0,15% sulle ore di corso effettivamente frequentate dal lavoratore.

Sicurezza

Per le imprese, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, presso le quali il rappresentante sia stato designato dai lavoratori al loro interno, il contributo per il rappresentante territoriale per la sicurezza (RLST) viene aumentato dal 0,15% al 0,25%.

Decorrenza, durata e stesura definitiva

Il presente accordo decorre dall'01.07.2006 e non potrà essere rinnovato prima del 31/12/2009, fatte salve diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.

Per quanto non modificato dal presente accordo, restano fermi i contenuti del contratto collettivo integrativo provinciale 13 Gennaio 2003 in quanto compatibili. Le parti si impegnano alla stesura definitiva entro breve termine del contratto collettivo di lavoro integrativo.

Letto, firmato e sottoscritto in Ravenna, 31 Luglio 2006

P. Gruppo Edili ed Immobiliari Ravenna

P. FILLEA – Cgil della Prov. di Ravenna

P. FILCA – Cisl della Prov. di Ravenna

P. FeNEAL – Uil della Prov. di Ravenna